



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Revoca della Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 19.07.2016 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016-2017-2018 e Piano annuale delle assunzioni 2016

L'anno duemilasedici addì venti del mese di Ottobre alle ore 08:45 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) FUDA PIETRO	Sindaco	SI
2) ROMEO ANNA MARIA	Vice Sindaco	SI
3) GERACE MARIA CECILIA	Assessore	SI
4) GUTTA' LUIGI	Assessore	SI
5) LANZAFAME GIOVANNI	Assessore	SI
6) MACRI' ERCOLE VINCENZO	Assessore	NO

Presenti n. 5 - Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267) il Vice Segretario Generale DR. SERGIO SCIGLITANO.

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati, hanno espresso il parere di competenza.

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 19 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la vigente dotazione organica del personale dipendente;
- il decreto del Ministero dell'Interno n. 9873 del 12 febbraio 2015, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e, in particolare, quanto contenuto nell'allegato "A", punto 1.3, che prescrive «... il comune è tenuto ad osservare il disposto art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta nel triennio antecedente l'anno in cui si riferisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.....»;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la "Programmazione triennale del fabbisogno di personale", revocando le precedenti D.C.S. n. 87/2015 e D.C.S. n. 88/2015;
- il verbale della seduta del 29 luglio 2015 della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali (trasmissione con nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, Ufficio VII – Affari degli Enti Locali, prot. n. 13512 del 6 agosto 2015), che ha approvato, alle condizioni e nei limiti ivi riportati, la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22 luglio 2015;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dell' 8 gennaio 2016 (come rettificata con D.G.C. n. 123 del 17 maggio 2016), avente ad oggetto "Rideterminazione dei Profili Professionali";

- il provvedimento (prot. n. 20234 del 13 luglio 2016) con il quale il Segretario Generale, sentiti i responsabili di Settore, ha provveduto, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, in via generale e straordinaria, all'assegnazione dei profili professionali ai singoli dipendenti;

Dato atto:

- che la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22 luglio 2015, avente ad oggetto la "Programmazione triennale del fabbisogno di personale", è stata approvata dalla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali, limitatamente (e condizionatamente) all'assunzione di «*n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, cui conferire l'incarico di Responsabile del Settore "Assetto e gestione del territorio", secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 ...*»;
- che, al verificarsi delle condizioni cui la Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali aveva subordinato l'assunzione sopra detta, si è proceduto al reclutamento della citata unità di personale;
- che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 19 luglio 2016, è stata approvata la nuova «*Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016-2017 - 2018 ed il Piano annuale delle assunzioni 2016*»;
- che, giusta verbale della seduta del 2 agosto 2016, la Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali (trasmissione con nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, Ufficio VII – Affari degli Enti Locali, prot. n. 12533 del 4 agosto 2016), non ha approvato, per le motivazioni ivi riportate, la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 19 luglio 2016;

Visto:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce «*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale*»;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si occupa dell'«*Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche*»;
- l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90), che prevede e disciplina «*Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*»;
- l'art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che contiene «*Disposizioni in materia di mobilità del personale*»;
- l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede e disciplina «*Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*»;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, disponendo «*In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente*», esclude dai vincoli assunzionali la copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro (c.d. mobilità volontaria) di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni;
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone, rispettivamente:
 - al comma 557 «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *... (abrogato);*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*»;
 - al comma 557-bis «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*»;
 - al comma 557-ter «*In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del*

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

- l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modifiche con legge 6 agosto 2008, n. 133) che stabilisce al comma 4 «*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*»;
- l'art. 77-ter del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modifiche con legge 6 agosto 2008, n. 133) che stabilisce, al comma 16 «*Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76*»;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "legge di stabilità 2012") che prevede:
 - al comma 2 «*Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere*»;
 - al comma 3 «*La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare*»;
- ? - l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214), che ha introdotto una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici;
- ? - l'art. 2, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito con modificazioni dalla L. 125/2013), che stabilisce testualmente «L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24»;
- ? - l'art. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che ha "cancellato" l'istituto del trattenimento in servizio;
- ? - l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che disciplina le capacità assunzionali per gli anni 2014 e 2015 delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno ed al successivo comma 6 le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- ? - l'art. 1, comma 424, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 che disciplina le capacità assunzionali per gli anni 2015 e 2016 delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno;
- l'art. 6 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 che, al comma 7, dispone «7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti»;
- l'art. 1, comma 228, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che disciplina le capacità assunzionali per gli anni 2016, 2017 e 2018 delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno;
- l'art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (convertito nella L. 7 agosto 2016, n. 160), che contiene nuove disposizioni in materia di personale;

Ritenuto di dover procedere alla revoca della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 19 luglio 2016, avente ad oggetto «*Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016-2017 - 2018 e Piano annuale delle assunzioni 2016*», in quanto:

- giusta verbale della seduta del 2 agosto 2016, la Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali (trasmissione con nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, Ufficio VII – Affari degli Enti Locali, prot. n. 12533 del 4 agosto 2016), non l'ha approvata, per le motivazioni ivi riportate, rendendo, pertanto, l'atto deliberativo, inefficace per la mancanza di un requisito di esecutività;
- a seguito di una rivalutazione dell'interesse pubblico connesso al fabbisogno dell'Ente sono emerse nuove e diverse esigenze rispetto a quelle che si intendevano soddisfare con la richiamata D.G.C. n. 165/2016;

Considerato:

- che la Programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento che definisce le linee guida entro le quali devono articolarsi i piani annuali delle assunzioni del triennio di riferimento;
- che le linee guida della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016–2017–2018 sono le seguenti:
 - la verifica del rispetto dei vincoli normativi vigenti in materia, con particolare riguardo al patto di stabilità, alle spese di personale ed alle assunzioni;
 - l'analisi dei fabbisogni occupazionali sulla base del programma di governo, degli obiettivi strategici di mandato, degli obiettivi gestionali dei “dirigenti” e dei limiti e vincoli dettati annualmente dal legislatore nazionale per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
 - l'individuazione delle effettive necessità di risorse umane, con la specificazione del “fabbisogno ordinario”, da coprire esclusivamente con contratti a tempo indeterminato e con provvedimenti di assegnazione temporanea, e delle esigenze temporanee ed eccezionali cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dal D.L. n. 78/2015;
 - l'esclusione dai “vincoli assunzionali” (*rectius*, tetto del 40% del turnover dell'anno 2012 per le assunzioni da effettuare nell'anno 2013, tetto del 60% del turnover dell'anno 2013 per le assunzioni da effettuare nell'anno 2014,) delle coperture dei posti vacanti in dotazione organica mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni (mobilità volontaria) sottoposte a regime di limitazioni (*art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*);
 - la riserva del *budget* assunzionale degli anni 2015 e seguenti (*rectius*, tetto del 60% del turnover dell'anno 2014 per le assunzioni da effettuare nell'anno 2015, tetto del 25% del turnover degli anni 2015, 2016 e 2017 per le assunzioni da effettuare negli anni 2016-2017-2018) alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta in sovrannumero;
 - favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - la possibilità, per motivate esigenze organizzative, di utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre Amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 ed integrato dall'art. 1, comma 413, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), nonché ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della vigente normativa regionale;
 - la prosecuzione dell'esperienza di ottimizzazione delle risorse umane dell'Ente, attraverso percorsi di potenziamento e/o di formazione specifica, anche mediante la valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale e curriculare del personale dipendente;
 - la programmazione triennale può essere rivista in funzione sia di mutate esigenze organizzative dell'Ente e/o di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo ovvero in conseguenza di aggiornamenti del calcolo della spesa del personale e, comunque, le assunzioni saranno effettuate nel rispetto delle novelle normative;
- che, nell'ambito della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, il «Piano annuale delle assunzioni 2016», come risulta dal prospetto [che, distinto sotto la lettera “A”, si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:](#)
 - è stato formulato sulla base del turnover e del correlativo “*budget* assunzionale” relativi agli anni 2013 e 2014 (sul quale non si applica il vincolo previsto dall'art. 1, comma 424, della L. 190/2014, per i dipendenti delle province), rinviando a successivo separato atto l'utilizzazione del “*budget* assunzionale” residuo dell'anno 2014 e degli anni successivi, come risultante dal prospetto trasmesso dal Responsabile del Settore “Finanze” [che, distinto sotto la lett. B\), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale](#), nonché sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili dei Settori;
 - è stato compilato indicando per ciascuna categoria e profilo professionale:
 - la tipologia di reclutamento;
 - il numero delle unità di personale che s'intendono assumere nell'anno di competenza;
 - la quantificazione, per ciascuna assunzione, della relativa spesa;
- che la Programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Ente senza necessità di alcuna sua rideterminazione;

Dato atto che la vigente dotazione organica dell'Ente, approvata con la sopra citata deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 114 del 19 giugno 2014:

- conta complessivi n. 138 unità di personale, di cui n. 68 coperti e - alla data del 19 giugno 2014 - n. 70 vacanti;
- e che, ad oggi, a seguito di n. 5 collocamenti a riposo, **risultano vacanti n. 75 posti, pari ad oltre 54 % della dotazione organica, con gravissime carenze in tutti i settori di attività dell'Ente (id est, Settore AA.GG., Settore Finanze, Settore LL.PP., Settore Politiche dell'Ambiente, Settore Manutenzioni, Settore Tributi, Settore Vigilanza, Settore Servizi alla persona)**;

Ritenuto urgente, in relazione alla gravissima carenza della dotazione organica di personale e dei correlativi stringenti vincoli assunzionali:

- per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo-finanziario e di recupero della legalità, approvare le linee guida della **“Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016-2017-2018”** ed in particolare il **“Piano annuale delle assunzioni 2016”** che, distinto sotto la lett. A), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, provvedendo all’“assunzione a tempo indeterminato” delle seguenti unità di personale:

- n. 1 cat. C, profilo professionale “Istruttore tecnico”, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, secondo le modalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, mediante *«mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza»;*
- n. 1 cat. C, profilo professionale “Agente di polizia municipale”, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale (al 50%) e indeterminato, secondo le modalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, mediante *«mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza»;*

- per fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali, cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal D.L. n. 78/2015, provvedere all’“assunzione a tempo determinato” delle seguenti unità di personale:

- n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, cui conferire l'incarico di Responsabile del Settore 6 “Tributi”, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, da assegnare al Settore 2 “Finanze”, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto:

- che, le “assunzioni a tempo determinato” programmate con il presente atto possono avvenire, per gli enti, come il Comune di Siderno, nei quali *“alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno”*, come stabilito dal citato art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e, pertanto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che per l'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (da ultimo modificato con il DL 90/2014), l'ente assicura il puntuale rispetto delle disposizioni ivi previste (percentuali, modalità di selezione, ecc...);

Dato atto che il Responsabile del Settore 2 “Finanze”, giusta certificazione allegata alla presente deliberazione sotto la lett. C), per costituirne parte integrante e sostanziale:

- ha certificato che è stato rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015 ed è stata effettuata la relativa comunicazione entro il termine del 31.3.2016;
- ha quantificato la spesa media per il personale nel triennio 2011-2013;
- ha quantificato la percentuale di incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti per il triennio 2011/2013;
- ha quantificato la spesa per il personale relativa all'anno 2016, prima e dopo le assunzioni proposte, proiettata nel triennio;
- ha quantificato la percentuale di incidenza della spesa di personale (comprensiva degli oneri), comprensiva delle operazioni proposte, rispetto al complesso delle spese correnti dell'anno in corso;
- ha quantificato per le assunzioni programmate la spesa per ciascuna di esse su base annua;
- ha attestato che figurano, nell'ente:
 - n. 31 contratti a tempo determinato e, più precisamente, n. 31 LSU/LPU, di cui n. 14 cat. B1 – n. 1 cat. B3 – n. 16 cat. C1, contrattualizzati per n. 26 ore settimanali e per il periodo dal 24.02.2016 al 31.12.2016, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 31.12.2015, che non gravano sul bilancio comunale, in quanto finanziati con fondi statali;
 - n. 1 contratto a tempo determinato, cat. D1, profilo professionale “istruttore direttivo tecnico”, reclutato con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi decorrenti dal 23 novembre 2015 e con scadenza il 22 novembre 2018, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, la cui spesa, seppure quantificata dal Responsabile del Settore Finanziario e riportata nella certificazione allegata sotto la lettera “A” alla citata deliberazione della Giunta

comunale n. 16/2015, per costituirne parte integrante e sostanziale, **non deve essere computata nel tetto di spesa di cui all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000**, in quanto, l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015 dispone che *«gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»*;

- ha attestato che la spesa sostenuta (*recte*, la spesa sostenuta è quella relativa agli impegni rilevati dal conto consuntivo dell'anno di riferimento) nel triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nel caso di enti dismessi per il lavoro flessibile (personale a tempo determinato, convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, somministrazione lavoro, lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.) è pari ad € 110.044,07;
- ha attestato l'ammontare della spesa per ciascuna assunzione proposta per l'anno in corso;
- ha quantificato le cessazioni di personale a tempo indeterminato (escluse mobilità neutre in uscita) nell'anno precedente (con specificazione del profilo professionale e della categoria) e la relativa spesa annua (*recte*, il risparmio annuale), come risultanti dal prospetto trasmesso dal medesimo Responsabile del Settore "Finanze" **che, distinto sotto la lett. B), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale**;
- ha certificato che il presente atto rispetta i limiti assunzionali di cui all'art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014;
- ha certificato che agli oneri relativi al reclutamento delle n. 2 unità di personale sopra descritte (*recte*, n. 2 Cat. D1), ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2015, si fa fronte attraverso la corrispondente riduzione delle spese correnti

Dato atto:

- che con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 27 giugno 2016 è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno in corso;
- che, prima della programmazione del fabbisogno di personale è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimi due periodi, e dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 14 luglio 2016;
- che il presente atto contiene l'indicazione dettagliata delle assunzioni programmate per ciascun anno, con specificazione delle motivazioni, delle modalità di reclutamento e della spesa per ciascuna di esse su base annua;
- che le assunzioni riguardano posti vacanti in dotazione organica;
- che il presente atto rispetta le previsioni degli artt. 30 e 34 del d. lgs. n. 165/2001;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 21 luglio 2016 è stato approvato il piano triennale 2016/2018 di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 d.lgs. n. 198/2006);
- che nell'Ente non vi sono graduatorie valide per le stesse categorie e profili, né vincitori di concorsi che non siano già stati assunti dall'amministrazione.
- che l'Ente non deve fare ricorso alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
- che il "Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2015-2017 (Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della Performance)" è stato approvato con la D.G.C. n. 84 del 16 novembre 2015 (successivamente integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23 novembre 2015), nel rispetto delle previsioni dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009 (adozione piano della performance);
- che le assunzioni proposte sono compatibili con il piano di riequilibrio approvato;
- che, con D.G.C. n. 169 del 22 luglio 2016 è stato approvato il **"Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2015-2017 - Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2016"**, come documento di aggiornamento annuale della pianificazione strategica triennale;

Visti:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito il L. n. 114/2014;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni autonomi e locali;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Collegio dei Revisori, che, distinto sotto la lett. D), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Responsabile del Settore 1 "AA.GG." e dal Responsabile del Settore 2 "Finanze" e che si riportano in calce al presente atto;

DELIBERA

1. **DI REVOCARE** la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 19 luglio 2016, avente ad oggetto «*Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016-2017 - 2018 e Piano annuale delle assunzioni 2016*», in quanto:
 - giusta verbale della seduta del 2 agosto 2016, la Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali (trasmesso con nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, Ufficio VII – Affari degli Enti Locali, prot. n. 12533 del 4 agosto 2016), non l'ha approvata, per le motivazioni ivi riportate, rendendo, pertanto, l'atto deliberativo, inefficace per la mancanza di un requisito di esecutività;
 - a seguito di una rivalutazione dell'interesse pubblico connesso al fabbisogno dell'Ente sono emerse nuove e diverse esigenze rispetto a quelle che si intendevano soddisfare con la richiamata D.G.C. n. 165/2016;
2. **DI APPROVARE** le linee guida della “**Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016-2017-2018**” per come riportate nella parte narrativa del presente atto;
3. **DI APPROVARE**, nell'ambito della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, il «**Piano annuale delle assunzioni 2016**», come risulta dal prospetto che, distinto sotto la lettera “A”, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, provvedendo all’“assunzione a tempo indeterminato” delle seguenti unità di personale:
 - n. 1 cat. C, profilo professionale “Istruttore tecnico”, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, secondo le modalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, mediante «*mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza*»;
 - n. 1 cat. C, profilo professionale “Agente di polizia municipale”, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale (al 50%) e indeterminato, secondo le modalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, mediante «*mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza*»;
4. **DI PRECISARE** che il «Piano annuale delle assunzioni 2016», come sopra approvato, non è “finanziato” con i resti delle capacità assunzionali del 2013 (pari ad € 70.719,13) e 2014 (pari ad € 34.737,18), in quanto, trattandosi di assunzione mediante mobilità, dal punto di vista sostanziale c'è neutralità rispetto ai vincoli previsti, ordinariamente, per le assunzioni, rinviando a successivo separato atto l'utilizzazione di tali capacità assunzionali;
5. **DI APPROVARE**, per fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali, cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal D.L. n. 78/2015, per il triennio 2015-2017, il “**Programma del fabbisogno di personale a tempo determinato**”, che prevede l'assunzione delle seguenti unità di personale:
 - a) n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, cui conferire l'incarico di Responsabile del Settore 6 “Tributi”, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **la cui spesa, seppure quantificata dal Responsabile del Settore Finanziario e riportata nella certificazione allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale, non deve essere computata nel tetto di spesa di cui all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto, l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015 dispone che “gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;**
 - b) n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, da assegnare (con contratto di funzionario dell'area direttiva) al Settore 2 “Finanze”, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, **la cui spesa, seppure quantificata dal Responsabile del Settore Finanziario e riportata nella certificazione allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale, non deve essere computata nel tetto di spesa di cui all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto, l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015 dispone che “gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;**
6. **DI DARE ATTO** che per l'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (da ultimo modificato con il D.L. 90/2014), l'ente assicura il puntuale

rispetto delle disposizioni ivi previste (percentuali, modalità di selezione, ecc...);

7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore 1 "AA.GG." l'attuazione del **«Piano annuale delle assunzioni 2016»** ed il **«Programma del fabbisogno di personale a tempo determinato»**, come sopra approvati;
8. **DI DARE ATTO**, in relazione a quanto previsto all'art. 6, comma 7, ultimo alinea, del D.L. n. 78/2015, che l'Ente ha assicurato la corrispondente riduzione di altre spese correnti per come esattamente riportato nella certificazione del Responsabile del Settore 2 "Finanze" allegata alla presente deliberazione sotto la lett. C), per costituirne parte integrante e sostanziale;
9. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la suddetta programmazione, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti sia in termini di esigenze assunzionali che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;
10. **DI DARE ATTO** che la spesa per l'esercizio 2016, nonché la spesa presunta per gli esercizi 2017/2018 trova idonea copertura negli stanziamenti del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e nel Bilancio Pluriennale 2016/2018;
11. **DI DARE ATTO** che la **"Programmazione triennale del fabbisogno di personale"** approvata con il presente atto è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisiti in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati, nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto del patto di stabilità e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia;
12. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali;
13. **DI DISPORRE** che copia del presente atto venga pubblicata, a cura del Responsabile del Settore 1 "AA.GG.", sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente deliberazione, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 20/10/2016

Il Responsabile del Settore
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente deliberazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 20/10/2016

Il Responsabile del Settore
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Letto e Sottoscritto

Il Sindaco
f.to ING. PIETRO FUDA

Il Vice Segretario Generale
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.).

Sede,

Il Vice Segretario Generale
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO